

COMUNE DI CASPERIA



REGOLAMENTO
PER L'USO DELLA LEGNA
RESIDUA DA RICAVARSI
NEI BOSCHI DI PROPRIETÀ
COMUNALE AI CITTADINI
DEL COMUNE

(Approvato con deliberazione di C.C. n.5 del 17/03/2010)

Art.1 -La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie, del frascume, dei residui di tagli degli alberi abbattuti da intemperie, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico. Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici. Prima dell'utilizzo di legname giacente a terra, ma verde i cittadini aventi diritto sono obbligati a fotografare l'albero e consegnare la fotografia all'ufficio di polizia municipale per accertamento.

Art.2 – All'uso ed al godimento dei boschi comunali, nella misura e con le modalità previste dagli articoli seguenti, possono essere ammessi i soggetti che hanno i requisiti:

a) Cittadini residenti da almeno tre anni nel comune;

b) mancato possesso dei boschi idonei al taglio anche da parte di persona appartenente al proprio nucleo familiare.

I due requisiti devono concorrere.

Articolo 3 – Il nucleo familiare ai fini del presente regolamento, è costituito da una o più persone legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica.

Articolo 4 – Le concessioni effettuate dal comune si intendono a titolo personale e per uso familiare e non è consentita la cessione, a qualsiasi titolo, né dalla concessione in sé, né del materiale.

Articolo 5 – Il quantitativo massimo di legname concedibile dal comune per auto approvvigionamento è fissato in q.li 30 (trenta) per richiedente e/o nucleo familiare.

Articolo 6 – La raccolta del legname si effettua nei seguenti giorni, il martedì e venerdì e nel seguente periodo della'anno dal 15 ottobre al 15 marzo.

Articolo 7 – Il controllo e la sorveglianza in ordine alle norme del presente regolamento spettano all'ufficio di polizia municipale ed alle autorità Forestali.

Articolo 8 – I modelli di domanda saranno disponibili presso l'ufficio di polizia municipale del comune di Casperia.

Articolo 9 – Durante le operazioni devono essere assunte tutte le cautele atte ad evitare danni al bosco, alle vie ed ai sentieri.

Articolo 10 – Durante i lavori il concessionario deve lasciare sempre sgomberi i sentieri. Le vie e gli accessi nel bosco, ed al termine delle operazioni deve provvedere alla perfetta pulizia del bosco.

Articolo 11 – L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune a norma di Legge.

Articolo 12 – L'utilizzo del legname di che trattasi è sottoposto al pagamento della somma di €100,00 (Eurocento/00) annui. Tale somma sarà destinata al miglioramento della montagna.

Articolo 13 – L'amministrazione comunale non è responsabile per danni a persone e/o cose causati durante la raccolta del legname.